

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANOS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUORO NU VIA MONS.
GIUSEPPE COGONI 22
Numero REA: NU - 121642
Codice fiscale: 01687100915
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al numero 24375 di REPERTORIO ed al numero 19025 di RACCOLTA	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata:	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MANOS".	
	La Cooperativa aderisce all'Agenzia Generale Cooperative Ita-	
	liane AGCI.	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società ha sede legale in Comune di Nuoro, all'indirizzo	
	risultante dal Registro delle Imprese.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre 2070 (due-	
	milasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione del-	
	l'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	RTICOLO 4 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia	
	e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla di-	
	sciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112	
	del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, que-	
	st'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle coope-	

	rative e in quanto compatibile.	
	Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previ-	
	ste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previ-	
	sto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle	
	società per a responsabilità limitata.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPI - OGGETTO</u>	
	ARTICOLO 5 - SCOPI	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità di cui all'art.45 della costituzione della	
	Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base	
	dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo sco-	
	po di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro,	
	l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando conti-	
	nuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali, operando nell'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi sociosanitari, assistenziali, educativi/forma-	
	tivi e di ricerca. Inoltre la Cooperativa ha come finalità la	
	gestione dei servizi alla persona con lo scopo di contribuire	
	al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la	
	qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione	
	di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza	
	finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. La Co-	

	perativa, per lo svolgimento della propria attività, dovrà	
	intrattenere rapporti di scambio mutualistico con i soci in	
	misura sempre prevalente classificandosi perciò quale coope-	
	rativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art.2512 e se-	
	guenti C.C.; la Cooperativa può tuttavia operare anche con	
	terzi entro i limiti di legge.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avva-	
	lersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni for-	
	nite da lavoratori non soci.	
	La Cooperativa nasce grazie al supporto degli operatori e	
	specialisti del progetto regionale volto a incrementare la	
	nascita di cooperative di comunità ai sensi della Legge Re-	
	gionale n. 35 del 2 agosto 2018 "Azioni generali a sostegno	
	delle cooperative di comunità".	
	La Cooperativa intende svolgere la propria attività nell'am-	
	bito del Territorio della città di Nuoro e provincia.	
	La Cooperativa si propone quindi come esplicito obiettivo	
	quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla	
	quale i soci appartengono o eleggono come propria. Tale o-	
	biiettivo è perseguito attraverso la produzione di beni e ser-	
	vizi diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della	
	vita sociale ed economica della comunità di appartenenza.	
	Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le	

	risorse umane, le tradizioni e i beni culturali e ambientali	
	presenti nella comunità di riferimento.	
	ARTICOLO 6 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguen-	
	ti attività, rivolte alla comunità di riferimento, anche in	
	collaborazione con le amministrazioni pubbliche:	
	la Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso	
	la progettazione, realizzazione, sperimentazione e gestione	
	di servizi sanitari, sociali educativi ed assistenziali resi	
	alla persona in ogni fase della sua vita. In relazione a ciò,	
	la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi, in modo integrato, servizi alla	
	persona in ogni forma diretta o indiretta:	
	• servizi socio assistenziali	
	• servizi socio-sanitari	
	• servizi sanitari	
	• servizi educativi e creativi	
	- TIPO A: (la gestione di servizi socio - sanitari ed educa-	
	tivi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1,	
	lettere:	
	a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	

	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazio-	
	ni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	b. interventi e prestazioni sanitarie;	
	c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pub-	
	blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e	
	successive modificazioni;	
	d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educative;	
	e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al-	
	l'articolo 2, comma 1, lettera P. e del comma 4° del D.Lgv.3	
	luglio 2017 n.112.	
	A titolo indicativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà	
	svolgere le seguenti specifiche attività:	
	* organizzazione e gestione di attività e servizi socio sani-	
	tari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bi-	
	sogno e di fragilità, assistenza medica, infermieristica e	

	fisioterapica alla persona, in ogni fase della vita, in ogni	
	stato patologico e non, in ogni ambito in cui essa dimori,	
	quali abitazione propria, strutture residenziali, poliambula-	
	tori, comunità terapeutiche, centri diurni, comunità alloggio	
	per portatori di handicap, disagio psichico anche attraverso	
	l'utilizzo di sistemi tecnologici quali la teleassistenza e	
	telemedicina;	
	* assistenza generica a carattere domestico, alberghiero;	
	* progettazione, organizzazione, gestione di strutture resi-	
	denziali, semi residenziali, socio-sanitarie, sanitarie e pa-	
	rasanitarie e centri per la promozione della salute, pubbli-	
	che o private, educative e ricreative, proprie o di terzi,	
	attraverso attività dei propri soci in conformità agli scopi	
	precipui della cooperativa;	
	* progettazione, organizzazione, gestione ambulatori, poliam-	
	bulatori, laboratori analisi cliniche, day hospital, dayho-	
	spice, centri di fisioterapia;	
	* Progettazione e Gestione di Strutture e Servizi residenzia-	
	li e semiresidenziali che erogano interventi e servizi socia-	
	li, assistenziali, educativi, animativi e ad integrazione so-	
	cio sanitaria per l'accoglienza di persone disabili, non au-	
	tosufficienti, anziani, minori, nuclei familiari, migranti,	
	persone dipendenti da sostanze da abuso, a rischio di emargi-	
	nazione, soggetti che necessitano di collocazione abitativa	
	protetta, persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni	

	di disagio relazionale.	
	* In particolare residenze per anziani, case di riposo, comu-	
	nità familiari, comunità a dimensione familiare, gruppi ap-	
	partamento, aggregazioni di comunità, case di pronta acco-	
	glienza, centri diurni di socializzazione, centri sociali,	
	centri aperti, centri di soggiorno, centri di attività occu-	
	pazionali, centri infanzia adolescenza e famiglia, centri di	
	aggregazione giovanile, centri estivi, centri di accoglienza	
	diurna e notturna e di tutte le attività connesse (global	
	service).	
	* Progettazione e Gestione di Servizi di assistenza sociale.	
	* Progettazione e Gestione di Servizi educativi per la prima	
	infanzia (nidi d'infanzia, spazi gioco, centri per bambini e	
	famiglie, servizi educativi in contesti domiciliari, centri	
	educativi integrati zerosei, ludoteche, baby parking, labora-	
	tori didattici, incontri di animazione alla lettura) e di	
	tutte le attività connesse.	
	* Organizzazione e gestione di servizi di assistenza e vigi-	
	lanza per bambini presso colonie, centri ricreativi, asili	
	nido, scuole materne e simili; erogazione a domicilio di ser-	
	vizi generici, di carattere domestico di integrazione alle e-	
	ventuali esigenze familiari in genere; servizi di igiene e	
	sanificazione, risanamento di immobili civili, pubblici e	
	privati; tutela, recupero, prevenzione della salute, mediante	
	interventi specifici di informazione ed educazione sanitaria,	

	sia individuali che collettivi;prevenzione sanitaria attra-	
	verso progetti di intervento negli ambienti di lavoro (ai	
	sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed	
	integrazioni);	
	* Progettazione e Gestione di Servizi Scolastici, Territoria-	
	li e Domiciliari che erogano interventi e servizi sociali,	
	assistenziali, educativi, animativi nei confronti di fami-	
	glie, minori, anziani, disabili, non autosufficienti, persone	
	a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazio-	
	nale, in generale alla popolazione in stato di bisogno. In	
	particolare assistenza scolastica agli alunni disabili, so-	
	stegno educativo, assistenza domiciliare anche specialistica,	
	educativa territoriale, assistenza ai degenti, assistenza al-	
	la persona, interventi educativi di strada e di prevenzione.	
	* Progettazione e Gestione di Servizi e attività educative,	
	animative, ricreative, culturali, sportive, laboratoriali,	
	didattiche e di socializzazione sia per bambini che per ado-	
	lescenti, giovani e adulti, tendenti all'espressione della	
	personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo pre-	
	venendo forme di disagio e devianza.	
	* Progettazione e Gestione di servizi di trasporto, accompa-	
	gnamento, sorveglianza e assistenza passeggeri a bordo.	
	* Progettazione e Gestione di attività e servizi di acco-	
	glienza, orientamento, segretariato sociale, mediazione lin-	
	guistico culturale, traduzioni per cittadini stranieri; ser-	

	vizi di prima accoglienza per richiedenti protezione interna-	
	zionale con gestione dei servizi connessi; gestione di corsi	
	di lingua e cultura italiana e/o straniera e laboratori	
	interculturali.	
	* Ricerca e formazione nei settori sanitario, socio-sanita-	
	rio, socio-assistenziale ed in quelli di attività psico-so-	
	ciale (scuola, servizi sociali, istituti di recupero, ecc.);	
	* ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di	
	assistenza per l'individuazione e la rilevazione dei bisogni	
	della realtà sociale ed in particolare della realtà in cui la	
	Cooperativa opera;	
	• L'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici fi-	
	nalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scien-	
	tifica, all'educazione terapeutica, primo soccorso e sanita-	
	ria.	
	* Formazione professionale, strutturazione ed erogazione di	
	corsi di aggiornamento e/o formazione costante per la compa-	
	gine sociale propria, al fine di una partecipazione consape-	
	vole e attiva alla cooperazione sociale e per la promozione	
	umana dei propri soci, sia in relazione alle attività speci-	
	fiche e/o generiche svolte dalla Cooperative che per conto	
	terzi.	
	* Promozione e Gestione di attività e progetti di studio, ri-	
	cerca, sviluppo, sensibilizzazione ed informazione rivolta	
	alla comunità locale, nelle aree dei Servizi alla Persona an-	

	che con pubblicazione di materiale multimediale e stampato	
	relativo alle diverse aree di ricerca.	
	* Promozione e/o gestione di corsi di formazione, qualifica-	
	zione, aggiornamento, orientamento, perfezionamento, specia-	
	lizzazione, intesi a dare ai partecipanti alla iniziativa so-	
	ciale, strumenti idonei alla qualificazione professionale,	
	nonché alla formazione cooperativistica anche con il contri-	
	buto della Unione Europea, degli enti pubblici e privati in	
	genere e/o di singoli.	
	* Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa.	
	* l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni,	
	dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione e	
	di corsi per la qualificazione e l'aggiornamento professiona-	
	le nei settori di intervento della cooperativa a favore dei	
	soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado	
	delle prestazioni.	
	In relazione a ciò, la società cooperativa può svolgere la	
	sua attività, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto di terzi, mediante la stipula di contratti e convenzio-	
	ni con enti pubblici e privati, con strutture sanitarie, so-	
	ciali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione	
	pubblici e privati, con Università ecc. attivando reti di im-	

	prese et similia, nonché attraverso la partecipazione a gare	
	ed appalti ovvero mediante qualsiasi altra forma consentita	
	dalle leggi vigenti.	
	L'ideazione, l'elaborazione la realizzazione di progetti cul-	
	turali, sociali e sanitari attraverso ricerche, studi e spe-	
	rimentazioni relative alle problematiche culturali, sociali e	
	sanitarie sia a carattere nazionale che internazionale;	
	La produzione e la diffusione, a fini didattici e documenta-	
	ristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali e	
	sanitarie di materiale informativo e documentario.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività mediante la	
	promozione e la stipula di convenzioni con enti privati e	
	pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-	
	re, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-	
	mente o indirettamente attinenti ai medesimi.	
	La Società potrà, occasionalmente e con esclusione di ogni	
	attività finanziaria riservata di cui alla normativa prevista	
	dalla Legge 2 gennaio 1991 numero 1 e del D.L. 3 marzo 1991	
	numero 143 convertito nella Legge 5 luglio 1991 numero 197	
	del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385, compiere	

	ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa	
	e finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'oggetto	
	sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizza-	
	zione ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese	
	aventi oggetto affine o connesso al proprio; essa in partico-	
	lare può compiere operazioni commerciali ed industriali, ipo-	
	tecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la	
	permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti	
	immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento	
	con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, conceden-	
	do le opportune garanzie reali e personali; concedere fi-	
	dejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assu-	
	mere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese,	
	nel rispetto delle disposizioni di Legge; partecipare a con-	
	sorzi od a raggruppamenti di imprese.	
	Potrà altresì richiedere finanziamenti agevolati e/o contri-	
	buti in conto capitale a valere sui fondi di qualsiasi stru-	
	mento legislativo.	
	La Regione Sardegna supporta e sovvenziona l'attività delle	
	cooperative di comunità attraverso l'erogazione di servizi	
	assicurati dal sistema Regione e di contribuiti indirizzati	
	allo svolgimento di attività a favore della comunità di rife-	
	rimento.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	

	ARTICOLO 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alla Comunità interessata o che operano	
	a vario titolo con essa, eleggendola come propria, di cui al-	
	le seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei	
	limiti previsti dalla legge;	
	Possono diventare soci delle cooperative di comunità, oltre	

	alle persone fisiche e alle organizzazioni del terzo settore,	
	purché abbiano sede legale nella comunità interessata e di-	
	chiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le	
	loro attività nei confronti della comunità stessa, anche gli	
	enti locali sul cui territorio opera la cooperativa di comu-	
	nità, e altri enti pubblici.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	ARTICOLO 8 - (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concor-	
	renza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del con-	
	siglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	ARTICOLO 9 - AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	
	sentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di	

	nascita e residenza e indirizzo di posta elettronica certifi-	
	cata (P.E.C.);	
	b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di par-	
	tecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo	
	eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche com-	
	petenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore	
	rapporto di lavoro in conformità con l'art.5 (cinque) del	
	presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali di-	
	chiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art.7 (sette) del presente statuto e la	
	inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibe-	
	ra sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordina-	
	ria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci	
	lavoratori in formazione o in inserimento prevista.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	

	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda, deliberato dagli amministratori.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci	
	lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la do-	
	manda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisa-	
	mente:	
	1) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto dell'ammis-	
	sione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di am-	
	ministrazione.	

	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dal-	
	l'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dagli amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	
	a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla	
	definizione della struttura di direzione e conduzione del-	
	l'impresa;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	

	bili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instau-	
	rato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di pre-	
	stazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-	
	l'amministrazione.	
	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della	
	legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai	
	soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro	
	trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa	
	potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della	
	cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di	
	soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e	
	purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino alme-	

	no un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il	
	compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi,	
	sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sen-	
	si dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..	
	ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quo-	
	te, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti	
	di legge.	
	ARTICOLO 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclu-	
	sione, o per causa di morte.	
	ARTICOLO 13 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio	
	lavoratore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14, punto 4, lett.	
	a., n. 5,	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla coo-	

	perativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera rac-	
	comandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono e-	
	saminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presup-	
	posti del recesso, gli amministratori devono darne immediata-	
	mente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi all'Arbitro unico.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,	
	punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di di-	
	ritto a far data dal ricevimento della comunicazione della	
	delibera del consiglio di amministrazione, con cui si consta-	
	tano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto socia-	
	le.	
	ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	

	per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente art. 13 (tredici);	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato;	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001,	
	sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamen-	
	ti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	

	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 7 (sette) del presente statuto,	
	senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei	
	casi in cui sia prevista;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per	
	i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pen-	
	sionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta ina-	
	bilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione del rapporto sociale.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli	

	interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di	
	diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il so-	
	cio escluso può entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'e-	
	sclosure si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.	
	In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'int-	
	ressato può proporre opposizione all'Arbitro unico, nel ter-	
	mine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera-	
	zione di esclusione.	
	ARTICOLO 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sot-	
	toscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribui-	
	te per rivalutazione e ristorno.	
	Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente	

	comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quo-	
	ta dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-	
	vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità disciplinate dal presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	ARTICOLO 17 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio	
	cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle	
	quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LA-	

	VORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	

	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	ARTICOLO 19 - TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emette-	
	re titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a inve-	
	stitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.	
	2483 cod. civ. e dell'art. 111 octies delle disp. att. cod.	
	civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi e il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	

	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo e al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto	
	compatibile con le disposizioni del presente statuto.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	
	ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di	
	legge e del limite minimo di partecipazione stabilito	
	dall'assemblea;	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli	
	investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo art. 22 (ventidue);	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quo-	

	te di utili di esercizio di cui all'art. 22 (ventidue), del	
	presente statuto;	
	f) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'at-	
	to dello scioglimento.	
	La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può esse-	
	re ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti	
	finanziari.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare,	
	sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella	
	gestione e nell'amministrazione della società per il conse-	

	guimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione	
	dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo so-	
	ciale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano	
	anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-	
	tiva, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale. Gli amministratori, con propria delibera-	
	zione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dal-	
	la data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enuncia-	
	re le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centot-	
	tanta) giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ra-	
	gioni della dilazione nella relazione sulla gestione e sul-	
	l'amministrazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavora-	
	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi com-	
	plexsivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da es-	
	si sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta deli-	

	bera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei	
	trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli ammi-	
	nistratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire	
	in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro	
	effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione	
	al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di	
	incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede	
	di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi	
	dell'art. 2521 cod. civ..	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva	
	legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	

	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci lavoratori	
	f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire ai soci cooperatori, e ai possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazio-	
	ne, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di	
	perdite di esercizio.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>GOVERNO DELLA SOCIETA'</u>	

	ARTICOLO 23 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo (se nominato);	
	d) Arbitro Unico.	
	<u>SEZIONE I</u>	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ARTICOLO 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra	
	materia che la legge e il presente atto riservano alla loro	
	competenza:	
	- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli	
	utili ai sensi dei precedenti artt. 20 (venti) e 21 (ventuno)	
	del presente statuto;	
	- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi del-	
	l'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;	
	- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del	
	periodo di durata del loro mandato e del numero degli ammini-	
	stratori;	
	- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli ammini-	
	stratori per la loro attività collegiale;	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, un sindaco, ovvero i componenti del collegio sin-	
	dacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi	

	loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;	
	- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel suc-	
	cessivo art. 35 (trentacinque) del presente statuto e deter-	
	minazione del corrispettivo relativo all'intera durata	
	dell'incarico;	
	- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521	
	cod. civ.;	
	- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non ac-	
	colte dagli amministratori, in adunanza appositamente convo-	
	cata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione	
	successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pro-	
	nuncia assembleare;	
	- modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più ammi-	
	nistratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	ARTICOLO 25 - DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle de-	

	cisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di	
	voto eventualmente previste a norma del presente statuto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	ARTICOLO 26 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure al-	
	trove, purché in territorio italiano.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da tratta-	
	re, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convoca-	
	zione a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mez-	
	zo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, spe-	
	diti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunan-	
	za nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'av-	
	viso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si inten-	
	derà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenu-	
	to a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.	
	Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea me-	
	diante delega scritta e la relativa documentazione è conser-	
	vata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più	
	di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	

	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il reviso-	
	re, se nominati, sono presenti o informati della riunione e	
	può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone al-	
	la trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sin-	
	daci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assem-	
	blea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scrit-	
	ta, da conservarsi agli atti della società, nella quale di-	
	chiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quan-	
	to previsto nel precedente art. 21 (ventuno) del presente	
	statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere	
	proposta dai soci che non vi hanno consentito.	
	ARTICOLO 27 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o	
	siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai	
	soci lavoratori.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessa-	
	ria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-	

	presentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed	
	il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costi-	
	tutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approva-	
	zione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di de-	
	cisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole	
	dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ARTICOLO 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli	
	intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regola-	
	rità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del pre-	
	sidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli	
	amministratori, dal notaio.	

	<u>SEZIONE II</u>	
	<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	ARTICOLO 29 - GESTIONE DELLA SOCIETA'	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, pri-	
	mo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ.,	
	la gestione della società - cioè l'istituzione e la successi-	
	va cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, an-	
	che in funzione della rilevazione tempestiva della crisi del-	
	l'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta	
	esclusivamente al consiglio di amministrazione.	
	A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la	
	società di un assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile che permetta:	
	- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile	
	e rappresentazione dei fatti di amministrazione;	
	- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte	
	di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio a-	
	ziendale;	
	- la produzione di dati attendibili per la formazione del bi-	
	lancio d'esercizio;	
	- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della	
	continuità aziendale.	
	Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere	
	di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di	

	uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il supera-	
	mento della crisi e il recupero della continuità aziendale.	
	Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consenti-	
	to unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.	
	Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove no-	
	minato.	
	ARTICOLO 30 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri	
	di amministrazione ordinaria e straordinaria della società	
	per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza	
	attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del	
	presente statuto.	
	ARTICOLO 31 - NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA	
	La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo	
	di cinque membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomi-	
	na.	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza	
	dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più ammini-	
	stratori.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coo-	
	operatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi, in ogni ca-	
	so, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	

	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica	
	e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli amministratori per la loro attività colle-	
	giale; spetta agli amministratori determinare il compenso do-	
	vuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, in occasione della approva-	
	zione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente	
	nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri	
	seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società	
	per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-	
	ne dei nuovi soci.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Pre-	
	sidente.	
	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non	
	possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresen-	
	tanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato	
	d.lgs. n. 112 del 2017.	
	ARTICOLO 32 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove,	
	purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario alme-	

	no un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più	
	anziano in età.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a	
	parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il	
	voto determinante di un amministratore in conflitto di inte-	
	ressi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno pa-	
	trimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli am-	
	ministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal	
	revisore.	
	ARTICOLO 33 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di ammini-	
	strazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la mag-	

	gioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con	
	decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nomi-	
	nati restano in carica fino alla successiva decisione dei so-	
	ci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono con-	
	vocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei man-	
	canti.	
	ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rap-	
	presentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rien-	
	tranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di ammini-	
	strazione, può delegare parte dei propri poteri rappresenta-	
	tivi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procu-	
	ra, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	

	Articolo 34 BIS - Videoconferenze	
	Le assemblee dei soci e le riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione e del collegio sindacale possono svolgersi anche in	
	videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risul-	
	tare nei relativi verbali:	
	- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente	
	ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta	
	in tale luogo;	
	- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare la discussione, constatare e proclamare i risultati del-	
	le votazioni;	
	- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adegua-	
	tamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;	
	- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti;	
	- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea	
	totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video	
	collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere	
	predisposto il foglio delle presenze.	
	Non possono svolgersi in videoconferenza le assemblee il cui	
	verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposi-	
	zione inderogabile di legge.	

	<u>SEZIONE III</u>	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI</u>	
	ARTICOLO 35 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo. L'As-	
	semblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo	
	di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo ca-	
	so, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, e-	
	letti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
	nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determina-	
	ta dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, e-	
	sercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno es-	
	sere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	ARTICOLO 36 - REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui	
	per legge non possa essere attribuita al collegio sindaca-	

	le/anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 112 del	
	2017, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da	
	sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero dell'Economia.	
	L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata	
	dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il	
	compenso per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre eserci-	
	zi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	l'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed,	
	avventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'o-	
	ragno di controllo:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti di gestione e di amministrazione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	
	lancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	

	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	ARTICOLO 37 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli ammini-	
	stratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corri-	
	spondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle	
	Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	

	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, e-	
	ventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti	
	amministrativi, qualora emessi;	
	c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi	
	di diritti amministrativi della riserva divisibile eventual-	
	mente costituita e a loro riservata.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	ARTICOLO 38 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie	
	e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali e quelle relative a recesso o esclusione dei soci,	
	che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci,	

	devono essere rimesse alla decisione di un arbitro unico da	
	nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove	
	la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-	
	rativa.	
	La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà> secondo dirit-	
	to determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'ar-	
	bitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	ARTICOLO 39 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDI-	
	NAMENTO	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione al-	
	l'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e	
	nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del	

	consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro	
	delle Imprese di cui all'art. 2497 <i>bis</i> , comma 2, cod. civ..	
	Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017,	
	non possono esercitare attività di direzione e coordinamento,	
	o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o	
	indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi	
	dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle rela-	
	tive decisioni:	
	- le società costituite da un unico socio persona fisica;	
	- gli enti con scopo di lucro;	
	- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,	
	d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.	
	ARTICOLO 40 - DOMICILIO	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperati-	
	va, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal li-	
	bro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa	
	dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.	
	In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci	
	si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Federico Murtas	
	Andrea Pes	
	Luisa Brotzu	
	Gianni Fancello	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO	

52 di 52